



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1796/2013

tra

RICORRENTE

e

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

RESISTENTE

Oggi **13 gennaio 2015** innanzi alla Dott.ssa Nicoletta Taiti, sono comparsi:

Per _____ l'avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA

Per **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE** l' AVVOCATURA DELLO STATO e l'avv. GAMBINI,

È altresì presente ai fini della pratica forense il dott.

Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.

Le parti si riportano ai rispettivi atti e in particolare alle note finali .

Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto.

Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Taiti





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Taiti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **1796/2013** promossa da:

....., con il patrocinio dell'avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA 26 – FIRENZE, presso il difensore avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA

Parte ricorrente

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.F. 80054330586), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE, presso l'AVVOCATURA DELLO STATO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte ricorrente, dipendente del CNR, con qualifica di Ricercatore, 3° livello professionale, I° fascia, ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata in forza di contratti a tempo determinato (contratti e relative proroghe per i seguenti periodi: 8.7.2004-7.7.2005; 8.7.2005-7.7.2006; 8.7.2006-7.11.2006; 7.10.2006-7.10.2007; 9.10.2007-7.11.2008; proroga del 23.7.2008 sino alla stabilizzazione) e conseguentemente il suo diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale maturata nel profilo professionale di appartenenza, considerando interamente il periodo di lavoro a termine precedente la stabilizzazione ex art 1, comma 519, L. n. 296/2006, avvenuta il 16.2.2009 (la ricorrente, pur avendo maturato il diritto al passaggio di



fascia stipendiale, al momento della stabilizzazione veniva illegittimamente inserita nella prima fascia stipendiale del profilo di Ricercatore 3° livello); di condannare il CNR al riconoscimento dell'intera anzianità maturata in forza dei contratti a tempo determinato prima della stabilizzazione e conseguentemente all'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata; con condanna del CNR al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande ex art 13 CCNL 2006-2009 e art 7 CCNL 2008-2009, come da conteggi allegati, nella misura di € 12.024,60, o nella diversa misura maggiore o minore di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. Vinte le spese da distrarsi in favore del suo procuratore.

Si è costituito il CNR concludendo per la reiezione del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.

La causa, non necessitando di istruttoria ulteriore, previo deposito di note autorizzate, è stata discussa e poi decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto.

La controversia, essendo pacifici i fatti dedotti dal ricorrente, attiene ad una questione di mero diritto.

Parte ricorrente deduce il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo dei contratti a termine sulla base di due ragioni, entrambe contestate da parte convenuta: 1) una sorta di continuità tra il rapporto che si viene ad instaurare con la stabilizzazione, e dunque con la stipula di un contratto a tempo indeterminato, e i pregressi rapporti a termine; 2) il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, come affermato dalla direttiva 28.6.1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP (clausola 4, punto 1), alla luce dell'interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria.

In merito al primo profilo rilevato da parte ricorrente, l'istituto di cui all' art 1, comma 519, L. n. 296/2006 deve essere valutato alla luce di alcune norme dell'ordinamento giuridico.

In particolare, appare necessario richiamare la disposizione di cui all'art 36 D.l.vo n. 165/2001, secondo cui *“in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.....”*; norma in linea col principio espresso all'art 97 della Costituzione, laddove si stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Pertanto, sussistendo nel pubblico impiego un divieto di conversione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, la stabilizzazione di cui all' art 1, comma 519, L. n. 296/2006, non può essere considerata un istituto che instaura un rapporto di lavoro in prosecuzione con i pregressi rapporti a tempo determinato, ma come un istituto che dà vita ad un nuovo rapporto che trova i suoi presupposti



legittimanti nella pregressa stipula di contratti a tempo determinato, come evincibile dal tenore della stessa norma, laddove prevede determinati requisiti di accesso: secondo tale norma invero *“per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive”*.

La stabilizzazione costituisce dunque una nuova assunzione, come testimoniato altresì dal fatto che si estende anche a personale che (pur in possesso di determinati requisiti) non era tuttavia in servizio al momento in cui la stessa stabilizzazione veniva attuata.

Se la prima ragione dedotta dalla ricorrente non appare sostenibile, sono condivisibili le ragioni attinenti alla violazione della normativa comunitaria in cui si incorrerebbe se non si riconoscesse l'anzianità pregressa.

L'art 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva del Consiglio 28.6.1999, prevede espressamente che *“.....per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.....”*.

Sul punto, è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, la quale in ultimo (n. 305/2011 Valenza), in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente causa, ha affermato che la normativa comunitaria va interpretata nel senso che essa è di ostacolo a che una normativa nazionale possa escludere i periodi di servizio a termine compiuti da un lavoratore presso una pubblica autorità al fine di determinare l'anzianità allorquando quel lavoratore dalla medesima autorità venga stabilizzato con contratto a tempo indeterminato, salvo che l'esclusione sia giustificata da quelle “ragioni oggettive” menzionate dalla norma; ragioni che devono esser riferite a precise e concrete circostanze caratterizzanti una determinata attività (ad es. particolare natura delle mansioni) e che legittimano per la loro peculiarità la stipula del contratto a termine: al di fuori di tali circostanze, non vi è ragione di discriminare il lavoratore a termine dal lavoratore a tempo indeterminato.

Tali” ragioni oggettive”, da verificarsi in sede giudiziale, non sussistono nella fattispecie per cui è causa, dal momento che parte convenuta non ha allegato né dimostrato che le mansioni svolte dalla



ricorrente quando era stata assunta a termine divergevano dalle corrispondenti mansioni di un collega assunto a tempo indeterminato. Il CNR si limita a ribadire che, nell'ambito dell'ente e per la sua specificità, le posizioni di un ricercatore a termine e di un ricercatore a tempo indeterminato differiscono per formazione, per modalità di selezione, per la funzione dell'attività lavorativa di ricerca (il singolo progetto, nell'assunzione a termine; la generica messa a disposizione delle sue attività, per il ricercatore a tempo indeterminato); ma tali asserzioni appaiono caratterizzate da astrattezza e avulse dallo specifico caso concreto.

Per contro, è pacifico che la ha sempre svolto mansioni proprie della qualifica di Ricercatore, corrispondenti a quelle di un collega assunto a tempo indeterminato, non potendo fare la differenza tra le due categorie di lavoratori l'oggetto specifico dell'attività, a fronte di capacità e competenze professionali comunque identiche.

Sul punto, si richiamano integralmente anche le motivazioni delle sentenze di questo Tribunale, pienamente condivisibili (sent. n. 231/2013; 300/2013; 51/2014; 1062/2014)

Ne consegue che deve riconoscersi il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale, dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il CNR a decorrere dal 8.7.2004, con conseguente diritto al suo inserimento nella fascia stipendiale maturata nel profilo professionale di appartenenza, calcolato il periodo di attività lavorativa precedente la stabilizzazione, con condanna della medesima parte al pagamento in favore della dell'importo di € 12.024,60, oltre interessi legali.

Le spese di lite possono compensarsi, sussistendo ragioni gravi ed eccezionali ex art 92 cpc, attesa la novità e controvertibilità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara il diritto della ricorrente , al riconoscimento ai fini della progressione stipendiale, dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il CNR a decorrere dal 8.7.2004, con conseguente diritto all'inserimento nella fascia stipendiale maturata nel profilo professionale di appartenenza, calcolato il periodo di attività lavorativa precedente la stabilizzazione, con condanna della medesima parte al pagamento dell'importo di € 12.024,60, oltre interessi legali;

compensa integralmente le spese di lite.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.



Firenze, 13 gennaio 2015

Il Giudice
dott. Nicoletta Taiti

